

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**Sez. VII Civile**

**Il Collegio costituito dai dott.**

**Roberto BRACCIALINI** Presidente Rel.

**Cristina TABACCHI** Giudice

**Chiara MONTELEONE** Giudice

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

\*\*\*

RG 10709/2022

**1. LA DOMANDA INTRODUTTIVA**

Con ricorso del 30 novembre 2022 la società ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento della società di fatto tra in liquidazione e contestando il decreto emesso dal giudice delegato il precedente 22 ottobre, con il quale veniva rigettata l'istanza di accertamento e ammissione al passivo di credito prededucibile ex art. 111 bis della legge fallimentare, esponendo quanto segue.

Nel gennaio 2022 la ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'indicato fallimento per il credito privilegiato e prededucibile di euro 117.714,55 con interessi, ma il giudice delegato aveva ritenuto la domanda ultra tardiva, motivando l'esclusione con il fatto che fin dal 18 dicembre 2020 l'esponente era a conoscenza che l'Agenzia delle Dogane non aveva reso alla delegata di il buono d'imposta previsto dal contratto di cessione di azienda intervenuto l'anno prima con il Fallimento e il successivo 20 dicembre 2020 aveva respinto l'istanza di rimborso dell'accisa formulata dalla stessa, senza allegazioni delle ragioni del ritardo nell'insinuazione.

Tale provvedimento veniva contestato ripercorrendo le vicende negoziali a monte, che prendevano le mosse dalla cessione di ramo di azienda del 19 novembre 2019 con cui il Fallimento aveva trasferito a il ramo di azienda avente per oggetto l'attività di commercializzazione di liquori e vini nonché i prodotti finiti presenti

nell'ex deposito fiscale della società fallita: nell'art. 1 del contratto, le materie prime e prodotti finiti erano dichiarati dal curatore “ad accisa assolta”.

Successivamente l’Agenzia delle Dogane non aveva rilasciato alla delegata di \_\_\_\_\_ il buono d'imposta previsto dal contratto e aveva respinto l'istanza di rimborso delle accise per cui, difformemente da quanto rappresentato dal contratto, le merci in giacenza contemplate nell'ambito dell'acquisto ramo d'azienda non erano ad accisa assolta: presupposto essenziale, imprescindibile e condizionante l’avvenuto acquisto.

Ne discende che – in tesi di \_\_\_\_\_ - il fallimento era tenuto a restituire la quota di accisa che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli non aveva inteso riconoscere.

L'opponente contestava, poi, la ritenuta tardività dell'insinuazione, visto che per i crediti sorti in corso la procedura non sono previsti termini decadenziali dalla legge fallimentare e comunque la nota dell'Agenzia delle Dogane del 20 dicembre 2020 è cosa diversa dall’indebita percezione di somme riscosse dal curatore con la vendita.

Da apprezzare altresì la mancanza di buona fede in capo alla curatela, che non aveva mai risposto alla diffida inoltrata dalla Società esponente il 9 Febbraio 2021, con la quale qualsiasi inesistente termine sarebbe stato in ogni caso interrotto.

Si contestava poi l'omesso esame di merito del credito esposto e si ribadiva che era stata proprio l'attività generata dall'impresa fallita e del suo curatore fallimentare a costituire il presupposto per il quale l'opponente aveva acquistato il ramo di azienda; quindi la dichiarazione negoziale del curatore sul regime impositivo dei beni si era rivelata colpevolmente non veritiera perché le merci in giacenza non erano ad accisa assolta, prova ne sia che l'Agenzia fiscale aveva escusso la corrispondente fideiussione a garanzia e si era insinuata nel passivo per la differenza.

Da qui, però, l'obbligo per il Fallimento di restituire a \_\_\_\_\_ la quota di accisa che l'Agenzia delle Dogane non aveva riconosciuto con buono d'imposta, quale credito prededucibile sopravvenuto, insinuato al passivo, derivante da restituzione di un indebito introito acquisito dal curatore in ragione di un'attività contrattuale posta in essere dopo la dichiarazione di fallimento.

Altrettanto inesatto era il rilievo secondo cui il diniego di rimborso discendeva dall'incompetenza territoriale dichiarata dall'Agenzia delle Dogane di Udine, in quanto tale rimborso era stato richiesto anche all'Agenzia per le dogane di Genova.

Infondate erano le deduzioni del curatore e del giudice delegato secondo cui doveva essere presentato ricorso tributario contro il diniego di recupero dell'accisa in quanto l'esito di esso sarebbe stata una sicura dichiarazione di infondatezza, visto che lo stesso curatore aveva dichiarato che si trattava di beni ad accisa assolta.

In tal senso, \_\_\_\_\_ faceva notare che: a) il decreto opposto riconosceva che l'Agenzia delle Dogane di Genova aveva revocato la licenza di deposito doganale in esenzione da imposta alla fallita e, previa escussione della garanzia rilasciata, aveva provveduto ad insinuare al passivo fallimentare i crediti derivanti dalle accise relative ai prodotti successivamente consegnati alla cessionaria in regime di “accisa assoluta”; b) Il credito di Agenzia delle Dogane risulta insinuato al passivo fallimentare e si dovrebbe pagare secondo le regole del concorso fallimentare: ma se la merce compravenduta fosse stata realmente ad accisa assoluta, non vi sarebbe stato alcun credito dell'Agenzia da insinuare e da ammettere al passivo.

Da qui, conclusivamente, la richiesta di revoca del decreto negativo del G.d. e di ammissione al passivo per l'importo e con la graduazione indicata in ricorso.

## **2. LE DIFESE DEL FALLIMENTO**

Costituendosi nel procedimento per resistere alla domanda, la curatela ripercorreva le vicende negoziali a monte e i contenuti dell'accordo di cessione di ramo di azienda stipulato il 18 novembre 2019, preceduto da perizia redatta da società specializzata sulle merci in giacenza e relativo regime fiscale.

Il 6 gennaio 2020 il Fallimento aveva inviato una nota di precisazione alle Dogane e all'acquirente sottolineando che la merce ceduta doveva considerarsi ad accise assolute in quanto il relativo credito era stato ammesso integralmente al passivo della procedura e quindi era regolabile in valuta fallimentare, perciò nulla poteva essere preteso o addebitato al fallimento, estraneo al rapporto Dogane/acquirente.

Dopo tale nota del 6 gennaio 2020, l'acquirente aveva accettato la consegna dell'azienda e dei beni trasferiti con piena consapevolezza dei profili tributari inerenti i prodotti acquistati ma il successivo 18 dicembre 2020 l'Agenzia delle Dogane, contraddicendo precedenti autorizzazioni, non aveva rilasciato alla delegata di \_\_\_\_\_ il buono d'imposta e aveva respinto l'istanza di rimborso formulata dall'acquirente: ma solo 12 gennaio 2022 DEFIME aveva inviato la domanda di ammissione al passivo in via privilegiata e con prededuzione, che la curatela aveva pertanto ritenuto ingiustificatamente tardiva.

In diritto si ribadiva la tardività della domanda di insinuazione in forza del richiamo contenuto nell'art. 111 bis alle norme al Capo V della legge fallimentare, per come anche ritenuto dalla Cassazione n. 4940 del 2023.

Per un secondo profilo, la domanda era inammissibile, non trattandosi di credito concorsuale e dovendosi piuttosto ricorrere ad accertamento giudiziario ordinario, potendosi parlare al più di inadempimento contrattuale conoscibile in sede ordinaria.

Il contratto nulla prevedeva sul rimborso delle accise, che riguarda il rapporto intercorrente fra Erario e \_\_\_\_\_, cui il fallimento è estraneo: la

procedura aveva esaurito la sua prestazione contrattuale, chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a emettere i documenti amministrativi elettronici necessari per tracciare gli spostamenti di beni soggetti ad accisa.

Nel merito, secondo la curatela, emerge ugualmente l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto il mancato rilascio del buono fiscale non discende dal fatto che le merci vendute non fossero ad accisa assolta: era preciso onere dell'acquirente nel caso considerato contestare presso la giurisdizione tributaria il comportamento delle Dogane, che si erano insinuate al passivo per il pagamento di parte delle accise. Non poteva ricadere sulla procedura il mancato riconoscimento del rimborso da parte delle Dogane alla luce di documentazione nota all'opponente, che avrebbe potuto opporsi al diniego erariale; ciò, di contro al preciso adempimento da parte della procedura dei suoi obblighi contrattuali, come desumibile dall'autorizzazione del 6 dicembre 2019 con cui fu permesso a di movimentare le merci ad accisa assolta cedute dal fallimento.

E', quindi, imputabile a mora dell'acquirente la situazione determinatasi con l'Agenzia fiscale e dunque il curatore non aveva reso colpevolmente una dichiarazione non veritiera sul regime fiscale; anzi, essa aveva trovato riscontro nell'autorizzazione delle Dogane alla movimentazione del 6 dicembre 2019 e nel fatto che le accise sono state in parte pagate e in parte oggetto di insinuazione passivo.

Non era inoltre riconoscibile una pretesa restitutoria in quanto non vi era accisa corrisposta dall'opponente in modo indebito all'atto dell'acquisto dell'azienda: piuttosto, vi era la necessità che il diniego delle Dogane venisse contestato per tempo dall'acquirente e non fosse oggetto di tentativo di recupero improprio in sede fallimentare.

Da ultimo, non sarebbe poi configurabile un credito privilegiato prededucibile, visto che non avrebbe causa concreta e funzionale nella procedura, ma discenderebbe dal diniego dell'Agenzia delle Dogane: fatto del terzo e condotta estranea alla procedura.

### **3. MOTIVI DELLA DECISIONE: QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA**

È necessario procedere, ad avviso del Collegio, ad una preliminare ricognizione del tipo di domanda azionata dalla odierna opponente, veicolata nelle forme opposte in questa sede fallimentare, per poi trarne le necessarie conseguenze in termini processuali e di merito.

Va premesso che non è richiesto al Fallimento la corresponsione di una somma derivante da pagamento di tributi eseguito da e quindi non si prospetta una surroga per pagamento in un credito erariale. Per effetto del complesso meccanismo impositivo meglio illustrato dalla Curatela nel capitolo 3 (pagg. 5-9) della memoria autorizzata del 24 luglio 2023, cui si rinvia, si è determinata una situazione che, secondo l'Agenzia delle Dogane (nelle sue ultime statuizioni del dicembre 2020, di segno opposto ai provvedimenti dell'anno prima), comporterebbe un mancato

rimborso delle imposte stesse e, con ciò, una maggiore onerosità dell'acquisto di beni dalla procedura.

La richiesta di \_\_\_\_\_ di corresponsione da parte della procedura di euro 117.714,55 sembra così riconducibile all'azione di garanzia per vizi di qualità della cosa venduta e/o alla disciplina della vendita di cosa gravata da oneri o diritti di terzi, di cui rispettivamente agli artt. 1497 e 1489 c.c.

Secondo la prospettazione di \_\_\_\_\_, infatti, il curatore avrebbe assicurato ad essa acquirente un determinato regime impositivo, rispetto alle imposte di fabbricazione normalmente dovute sugli spiriti, che poi si è rivelato non corrispondente al vero: una "garanzia" inadempita, secondo la prospettiva di cui alla prima disposizione citata.

Mentre, nell'ottica dell'art. 1489 c.c., si tratterebbe della cessione di merci sulle quali gravava ancora, in tesi, un non risolto privilegio speciale dell'Amministrazione finanziaria, che esponeva così l'acquirente al recupero del debito tributario.

#### **4: MOTIVI DELLA DECISIONE: LA COMPETENZA ORDINARIA O DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE**

Così qualificate alternativamente le richieste della \_\_\_\_\_, si domanda il Fallimento perché queste ultime debbano essere trattate nella sede fallimentare, visto che si dibatte di una ordinaria questione civilistica discendente da un addebito di inadempimento mosso alla curatela fallimentare.

Tuttavia, in base alle norme che disciplinano la prededuzione nella legge fallimentare, quali modificate con la riforma data con D.Lgs. n. 5 del 2006, ricorre un espresso richiamo al Titolo V del R.D. 267 nel 1942 per quanto riguarda le modalità di accertamento anche di tale genere di crediti – vedi art. 111 bis - e tale rinvio positivo deve ritenersi ragione sufficiente per mantenere l'accertamento del debito in questa sede.

D'altro canto, se è vero che trattando la questione controversa nel contenzioso civile ordinario non si determinerebbe pregiudizio per le ragioni della parte creditrice, la quale, se vittoriosa, potrebbe giovare dei necessari accantonamenti che prudenzialmente il curatore dovrebbe eseguire in relazione agli sviluppi processuali della controversia stessa, rimane tuttavia in tal caso la perplessità di riconoscere al giudice della sezione non specializzata la possibilità di interloquire, con una pronuncia di condanna, sulle sorti della massa attiva fallimentare che, è assolutamente pacifico, sono da determinarsi nell'esclusiva sede concorsuale.

Da qui, la preferibilità della tesi che riconosce l'applicabilità della disciplina concorsuale anche al tipo di contenzioso in esame, una volta considerato che la natura prededucibile dell'eventuale credito di \_\_\_\_\_ non sarebbe seriamente contestabile.

Se, infatti, qualche margine di incertezza poteva derivare dalla formula ellittica dell'art. 111 u.c. della Legge fallimentare, che riconosceva la prededucibilità ai crediti sorti "*in occasione o in funzione delle*

*procedure concorsuali di cui alla presente legge*”, è anche vero che la più attenta formulazione contenuta nell'art. 6 del Codice della Crisi riesce illuminante, secondo una lettura *ex post* e alla luce della giurisprudenza formatasi nel lungo periodo di applicazione del R.D. 267/1942, per meglio definire il collegamento cronologico e funzionale tra crediti originatisi dopo il fallimento e la procedura stessa.

Si legge infatti alla lettera d) dell'art. 6.1 CCI che la prededuzione compete (tra l'altro) per le obbligazioni sorte “*per la gestione del patrimonio del debitore*”, e in tale contesto il contratto di vendita dell'azienda decotta pare costituire preciso momento attuativo di tale gestione.

#### **4. MOTIVI DELLA DECISIONE: LA TARDIVITA' DELLA DOMANDA**

A questo punto, la riconducibilità del credito che dovesse essere riconosciuto a al regime delle produzioni per effetto dell'espresso di rinvio contenuto nel già citato art. 111 bis L. Fallim. comporta la necessaria conseguenza di rendere applicabile l'intera disciplina prededuttiva e, con essa, anche i termini decadenziali previsti nel titolo V del R.D. 267/1942: nella specie, dall'art. 101 co. 1 e 4 L.Fallim. per le cd. “domande ultra tardive”.

Si tratta di una necessaria conseguenza del rinvio in questione, che la giurisprudenza di legittimità ha già messo in luce nella decisione della Terza Sezione del 16.2.2023 n. 4940 e che si giustifica anche con l'esigenza di particolare speditezza che riguarda le procedure concorsuali, che non potrebbero rimanere esposte *sine die* alle iniziative creditorie dei creditori in prededuzione.

Ritenuta, quindi, la procedibilità della domanda coltivata dall'opponente in questa precisa sede fallimentare, si deve però esaminare il profilo della tempestività della stessa alla luce di tali previsioni, il che costituisce l'esatto profilo che ha formato la giustificazione del rigetto nella fase di verifica monocratica del credito avanti il Giudice delegato.

A tale riguardo, si ritiene condivisibile l'impostazione data a tale interrogativo da parte del curatore prima e del giudice delegato in seconda battuta: il diniego di riconoscimento del rimborso dell'imposta di fabbricazione era ampiamente noto fin dal dicembre 2020 (vedi nota A.D.M. prot. del 18.12) all'acquirente, che non ha ritenuto di dover coltivare la relativa contestazione nella appropriata sede giurisdizionale; ma neanche ha interposto tempestiva domanda di insinuazione al passivo almeno entro l'anno da quando la negativa dell'amministrazione finanziaria è stata comunicata alla Società acquirente: momento che, nella stessa prospettiva della parte ricorrente, segna la maturazione del suo diritto a rimborso o più precisamente, secondo il Collegio, a retrocessione di parte del prezzo di acquisto.

L'ampia motivazione addotta riferimento al profilo della tardività sviluppato nel provvedimento opposto, che qui si richiama, pare quindi del tutto convalidabile in questa sede oppositiva.

## **5 MOTIVI DELLA DECISIONE. INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA' DELLA PROCEDURA PER MANCANZA DI QUALITA' PROMESSE**

A voler disattendere tale preliminare decadenziale, si deve allora prendere in esame la disciplina sostanziale alternativa evidenziata in esordio e quindi verificare l'accogliibilità della domanda, in primo luogo, in relazione all'allegata mancanza delle qualità promesse.

A tale proposito, andrebbe preliminarmente ribadito che, trattandosi di vendita in sede fallimentare a seguito di procedura competitiva, la disciplina codicistica in esame non tornerebbe applicabile, come espressamente chiarito dal punto 12 del bando di gara del 19 giugno 2019, che faceva preciso e dettagliato rinvio agli artt. 2919 e ss. cod. civ., escludendo la garanzia per mancanza di qualità.

A voler superare tale non secondario dettaglio, l'indagine giudiziale non potrebbe oltrepassare l'ulteriore scoglio preliminare della decadenza comminata dall'art. 1497 cod.civ., il quale, nel suo secondo comma, richiama le norme su decadenza e prescrizione dell'azione contenute nella disciplina sulla garanzia per i vizi nella compravendita.

A tale proposito, è pacifico che non vi sia stata denuncia della mancanza di qualità negli 8 giorni da quando l'Amministrazione finanziaria ha comunicato il suo diniego di rimborso, e che non sia stata coltivata l'azione di garanzia nell'anno dalla consegna delle merci.

A monte di questa prospettiva, tuttavia, ricorre un profilo di radicale insussistenza di alcun inadempimento della curatela rispetto a quanto concordato nel contratto di cessione, di cui occorre tenere debito conto.

Non può, infatti, ritenersi inveritiera la dichiarazione negoziale della curatela stipulante quanto al regime fiscale delle sostanze alcoliche vendute nella sede fallimentare (“accisa assolta”).

L'Amministrazione finanziaria risultava, infatti, soddisfatta della sua pretesa impositiva per le imposte gravanti sulle sostanze alcoliche cedute grazie, per una parte, all'intervenuta escussione di polizza fideiussoria per euro 44.892,30; per altra parte, mediante l'insinuazione al passivo che Agenzia delle Dogane ha esercitato e per la quale è stata ammessa con il privilegio corrispondente all'imposta dovuta (doc. 16 ).

E', quindi, di solare evidenza che il curatore non riferiva nulla di inesatto quando, descrivendo i beni ceduti, riferiva di merci “ad accisa assolta”, fermo restando che l'eventuale insoluto fiscale, nella prossima sede distributiva fallimentare, non incide sul fatto che in tal modo, attraverso il riconoscimento del credito insinuato dall'Agenzia ed il suo inserimento dello Stato passivo, la procedura avesse assolto il debito d'imposta.

Non a torto, pertanto, la difesa della procedura insiste nel ribadire che il diniego di riconoscimento dell'avvenuto pagamento con tali forme, e quindi l'attribuzione a carico di \_\_\_\_\_ dell'imposta non materialmente riscossa, costituisce una duplicazione del credito tributario legittimamente riconosciuto all'Agenzia delle Dogane in sede concorsuale, dopo che quest'ultima era stata per tempo ammessa al passivo fallimentare.

A conferma delle buone ragioni della cedente è il caso di sottolineare, come ripetutamente fa la difesa del Fallimento, il contenuto della nota Prot. \_\_\_\_\_ del 20 dicembre 2019 proveniente dall'Agenzia delle Dogane, nella quale si legge:



Dogane si è insinuata al passivo del fallimento della in via privilegiata e si riterrà assolta con l'effettivo riparto e versamento, che saranno effettuati dal curatore fallimentare.

La richiesta di rimborso potrà essere presentata presso l'Ufficio delle Dogane di Udine.

Con essa l'Agenzia impositrice sostanzialmente dà conto dell'assolvimento dell'imposta di fabbricazione attraverso le ricognizioni eseguite e le distribuzioni da eseguire in sede fallimentare. Prova ne sia che pochi giorni prima era stato autorizzato il trasferimento delle produzioni alcoliche dal deposito dell'ex Distilleria dei alla struttura produttiva veneta dell'acquirente (nota Agenzia Dogane di Genova del 6.12.2019, prot. , prod. 5 Fallimento), in cui si legge:



Protocollo:  
Riferimento:  
Allegati:

Direzione Interregionale Liguria, Piemonte  
e Valle d'Aosta  
Ufficio delle Dogane di Genova 2  
Sezione Tributi e URP  
Reparto Procedure e Contabilità Accise

Genova, 6 Dicembre 2019

**OGGETTO:** Autorizzazione alla re-immissione in regime sospensivo per la reintroduzione in deposito fiscale di prodotti ad accisa assolta provenienti da ex deposito fiscale

Vista l'istanza in oggetto pervenuta via P.e.c. in data 25/11/2019 e protocollata con n. con cui codesta Società chiede di reintrodurre in regime sospensivo prodotti alcolici già inventariati - con processo verbale del 30/05/2017 - presso l'ex deposito fiscale in quanto destinati al deposito fiscale sito in codice accisa

Vista la dichiarazione di accettazione inviata via P.e.c. in data 26/11/2019 e protocollata con n. dalla codice accisa con cui il deposito dichiara:



omesso pagamento di imposta, una volta ammesso il credito erariale al passivo fallimentare.

E', quindi, esatta la contestazione di responsabilità che rappresenta la curatela nelle sue difese, quando ripetutamente sottolinea che era onere dell'acquirente far valere in sede tributaria il diritto all'esonero dall' accisa già riconosciuta nella sede fallimentare.

## **5. STATUIZIONI FINALI: RIGETTO E SPESE**

Per tutte le ragioni decadenziali e di merito sopra considerate, va quindi disattesa l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ e confermato il provvedimento negativo reso dal G.d. in data 22.10.2022.

Le spese di fase seguono la soccombenza e vengono determinate come da parametri medi dello scaglione tariffario relativo alla somma in contestazione, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito essendo stato il procedimento istruito con le produzioni di esordio. Per la discussione finale vengono applicati i minimi tabellari, in quanto si è di fatto esaurita con il richiamo delle precedenti difese scritte.

Analiticamente, e per scansione di fase, i compensi professionali vengono determinati come segue, in base alla corretta tabella tariffaria (n. 20 bis, come da art. 2.1 lett.1) D.M. 147/2022):

Tabella:	2022 (vigenti)			
Competenza:	Accertamento del passivo			
Scaglione:	Da € 52.001 a € 260.000			
Valore €				
<b>FA SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Min</b> <input type="radio"/>	<b>Med</b> <input checked="" type="radio"/>	<b>Max</b> <input type="radio"/>	<b>Compenso</b>
<b>Studio</b> <input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.021 <input type="radio"/>	€ 2.042 <input checked="" type="radio"/>	€ 3.063 <input type="radio"/>	€ <b>2.042</b>
<b>Introduttiva</b> <input checked="" type="checkbox"/>	€ 651 <input type="radio"/>	€ 1.302 <input checked="" type="radio"/>	€ 1.953 <input type="radio"/>	€ <b>1.302</b>
<b>Istruttoria / trattazione</b> <input type="checkbox"/>	€ 2.268 <input type="radio"/>	€ 4.536 <input checked="" type="radio"/>	€ 6.804 <input type="radio"/>	€ <b></b>
<b>Decisionale</b> <input checked="" type="checkbox"/>	€ 1.701 <input checked="" type="radio"/>	€ 3.402 <input type="radio"/>	€ 5.103 <input type="radio"/>	€ <b>1.701</b>
<b>Totale:</b>				€ <b>5.045</b>

## *P.Q.M.*

Pronunciando nell'appropriata sede oppositiva di cui all'art. 99 L. Fallim., respinge l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ con ricorso del 30.11.2022 e conferma il decreto di rigetto reso dal Giudice delegato in data 22.10.2022.

Condanna la Società opponente e rifondere al Fallimento le spese di lite liquidate in euro 5045 per compensi professionali, oltre a spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Genova, 20 ottobre 2023

Il Presidente est.  
Dr. Roberto BRACCIALINI